GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — GIOVEDÌ 19 OTTOBRE — NUM. 244

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. 3412 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Rosso onde essere separato dalla sezione del Collegio elettorale di Recco n. 193, detta di Staglieno, ed aggregato a quella di Bargagli;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Rosso è separato dalla sezione elettorale di Staglieno ed aggregato a quella di Bargagli, appartenente al Collegio elettorale di Recco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. 3413 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Landriano, Vidigulfo, Bascapè, Siziano e Torrevecchia Pia ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Pavia n. 312, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Pavia, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Landriano, Vidigulfo, Bascapè, Siziano e Torrevecchia Pia sono separati dalla sezione principale del Collegio elettorale di Pavia e formeranno una sezione distinta dello stesso Collegio con sede a Landriano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. 3414 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Bergeggi per essere separato dalla sezione del Collegio elettorale di Savona numero 194, detta di Noli, ed aggregato a quella di Spotorno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Bergeggi è separato dalla sezione elettorale di Noli ed aggregato a quella di Spotorno, appartenente al collegio elettorale di Savona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **3415** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65, 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di San Pietro al Natisone, Rodda, Grimacco, Savogna, Stregna e Tarcetta onde essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Cividale n. 467, separatamente da quella principale del Collegio stesso detta di Cividale, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di San Pietro al Natisone, Rodda, Grimacco, Savogna, Stregna e Tarcetta sono separati dalla sezione principale del Collegio elettorale di Cividale e formeranno una sezione distinta dello stesso Collegio colla sede a S. Pietro al Natisone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **3417** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Altare ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Cairo Montenotte numero 189, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Carcare, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Altare è separato dalla sezione elettorale di Carcare e formerà una sezione distinta del Collegio elettorale di Cairo Montenotte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 15 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

S. M., *in udienza del* 31 *luglio* 1876, *si è degnata concedere il Sovrano* exequatur *al signor:*

Ozores Ramon, console di Spagna in Livorno.

Con decreti Ministeriali *in data* 2, 5, 6 *e* 12 *luglio, e* 3, 4, 13, 23 *e* 28 *settembre* 1876 *fu parimente concesso l'*exequatur *ai signori:*

Assénat Teofilo, agente viceconsole di Francia in Cuneo;
Douglas Ulotti Archibald, viceconsole della Gran Bretagna in Brindisi;
Llambi Giuseppe, viceconsole di Portogallo in Palermo;
Chazal Carlo Giovanni Felice, agente viceconsole di Francia in Porto Maurizio;
De Lapeyrouse Stanislao, id. id. id. in San Remo;
Danloux Antonino, id. id. id. in Savona;
Mahon de Monaghan, id. id. id. in Brindisi;
Berlinghieri Annibale, viceconsole di Russia in Cotrone;
De Plaisant avv. Sebastiano fu Gregorio, agente consolare d'Austria-Ungheria in Carloforte;
Vetromile Felice, agente consolare di Francia in Gallipoli;
Franck Roberto, viceconsole della Gran Bretagna in Licata;
Barbato Alfonso, agente consolare di Francia in Marsala.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con RR. decreti del 30 giugno 1876:

Lanza-Brolo Raffaele, Cacioppo Francesco e Prencipe Gaetano, già ufficiali nell'esercito italiano, nominati vicedirettori di 2ª classe.

Con R. decreto dell'8 settembre 1876:

Canèpa cav. Cesare Augusto, direttore di 1ª classe, collocato a riposo dietro sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti 13 settembre 1876:

Della Valle cav. Eugenio, procuratore del Re in Vigevano, tramutato a Pinerolo;
Rapisardi Malerba Ferdinando, giudice del tribunale di Girgenti, tramutato a Siracusa;
Del Giudice Paolo, id. di Vallo, applicato a Nuoro, id. a Nuoro;
Pennino Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Napoli, nominato giudice del tribunale di Termini Imerese;
Perricone Giulio, pretore del mandamento di Marsala, id. di Trapani;
Bellina-Viola Giuseppe, id. di Monreale, id. di Modica;
Augeri Giuseppe, id. di Mazzarino, id. di Girgenti;
La Cava Francesco, id. di Termini Imerese, id. di Caltanissetta;
Filiti Muzio Simone, id. di Mazara, id. di Sciacca;
Granata Raffaele, id. di Celano, id. di Teramo.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con R. decreto del 1° settembre 1876:

Pasqualucci Giovanni, giudice del tribunale di Ascoli Piceno, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo a sua domanda dal 1° settembre 1876.

Con RR. decreti del 13 settembre 1876:

Sonzogno Giuseppe, giudice di tribunale civile e correzionale, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo a sua domanda dal 1° settembre 1876;

Di Lorenzo cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Palermo, collocato a riposo a sua domanda dal 1° ottobre 1876.

Con R. decreto del 17 settembre 1876:

Marongiu cav. Antonio, giudice del tribunale di Nuoro, collocato a riposo a sua domanda dal 16 settembre 1876.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con RR. decreti 17 settembre 1876:

Piccone cav. Emilio, procuratore del Re presso il tribunale di Savona, tramutato a Tortona;

Moraglia Tommaso, id. di Tortona, id. a Savona;

Scarfiotti Roberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Torino, nominato procuratore del Re presso il tribunale di Vigevano;

De Nava Pietro, giudice del tribunale di Chieti, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cassino.

MINISTERO DELL'INTERNO

Le Società delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, hanno consentito di ridurre del 75 per cento i prezzi della tariffa ordinaria per gli elettori che, avendo residenza abituale in un comune diverso da quello del loro domicilio politico, intendano recarsi in quest'ultimo ogni qualvolta si debba procedere all'elezione del deputato al Parlamento.

Per godere di tale riduzione gli elettori dovranno attenersi alle norme che più innanzi si riferiscono.

Le dichiarazioni prescritte in queste norme si rilascieranno dai sindaci anche agli impiegati ai quali in passato erano rilasciate dai capi d'ufficio.

I comuni possono acquistare le formule di tali dichiarazioni presso la Prefettura della rispettiva provincia, a cui la tipografia editrice della *Gazzetta Ufficiale* ne spedisce oggi buon numero di esemplari.

12 ottobre 1876.

Le Società di navigazione Florio di Palermo, Peirano e Rubattino di Genova, concederanno anch'esse la riduzione del 75 per cento agli elettori politici che si recano alle votazioni del proprio Collegio.

17 ottobre 1876.

Norme pei viaggi degli Elettori politici.

Agli elettori politici che avendo residenza abituale in un comune diverso da quello del loro domicilio politico, intendono recarsi al proprio Collegio elettorale per la elezione del deputato al Parlamento, le Amministrazioni delle Ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali accordano il 75 per 0[0 di ribasso ai prezzi ordinari dei biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe sulle rispettive linee ferroviarie e sui piroscafi dei laghi di Garda e Maggiore, sia per l'andata che per il ritorno dalla votazione di primo scrutinio e di ballottaggio, tanto per le convocazioni generali, quanto per le successive.

Gli elettori possono viaggiare col prezzo ridotto nei quattro giorni che precedono la votazione per andare al Collegio; nei quattro giorni che la seguono per tornarne; e nel giorno stesso in cui ha luogo la votazione.

Per gli elettori provenienti dalle isole o diretti alle medesime il termine per fruire del ribasso è maggiore di un giorno. Sia nell'andata che nel ritorno la riduzione è concessa pel tratto ferroviario che corre fra il luogo in cui l'elettore ha dimora stabile e quello della sezione del Collegio in cui egli si reca a votare.

Qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione si intende concessa da e per le stazioni più prossime.

Per ottenere la riduzione nel viaggio di andata gli elettori renderanno ostensibile l'attestato municipale d'iscrizione sulle liste elettorali politiche e presenteranno alle stazioni di partenza una dichiarazione conforme al modello *A* rilasciata e firmata dal sindaco del comune in cui abitualmente risiedono.

Compiuta la votazione gli elettori otterranno la riduzione pel viaggio di ritorno alla loro residenza rendendo ostensibile nuovamente l'attestato d'iscrizione e presentando alle stazioni di partenza una dichiarazione conforme al modello *B*, rilasciata dal sindaco del comune in cui sono elettori.

L'elettore non potrà godere della riduzione che per una sola corsa d'andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

Le dichiarazioni *A* e *B* saranno riempite per cura di chi le rilascia, in guisa che chiara ne risulti l'iscrizione nelle liste elettorali e la causa del viaggio.

A garanzia delle Amministrazioni ferroviarie l'elettore porrà la sua firma sulle dichiarazioni nell'atto in cui le riceve e dinanzi a chi le rilascia.

Il trasporto degli elettori che dovessero transitare sopra linee appartenenti ad Amministrazioni diverse, o percorrere linee staccate, avrà luogo mediante altrettanti biglietti separati, quante sono le Amministrazioni o le linee: i biglietti saranno acquistati nelle stazioni di transito o in quelle che sono testa di linee. A tale effetto gli scontrini annessi alle dichiarazioni, siccome quelli che debbono servire per ottenere i biglietti occorrenti, saranno egualmente riempiti all'atto dell'emissione.

Il numero degli scontrini riempiti corrisponderà quindi a quello delle Amministrazioni diverse e delle linee staccate, ed ogni scontrino indicherà il tratto preciso da percorrere dall'elettore sulle linee di ogni singola Amministrazione o linea. Anche per il percorso sui laghi Maggiore e di Garda occorrerà la compilazione di uno scontrino separato.

I percorsi pei quali devonsi compilare separati scontrini sono i seguenti:

Linee dell'Alta Italia;
Linee delle Romane;
Linee delle Meridionali, compresi i tronchi delle Calabrie;
Linea Siciliana, distintamente per i tronchi Palermo-Porto Empedocle, Messina-Siracusa, Catania-Licata;
Lago Maggiore;
Lago di Garda.

Gli scontrini non utilizzati per i percorsi ferroviari o lacuali saranno annullati al momento del rilascio delle dichiarazioni, lasciandoli però uniti alle medesime.

La dichiarazione e i biglietti a prezzo ridotto sono personali: perciò alle persone che, senza averne diritto, ne fossero portatrici, saranno applicate le penalità stabilite per i detentori abusivi di biglietti di andata e ritorno.

Eccetto che nelle stazioni di transito dalle linee di un'Amministrazione a quelle di un'altra, dove, come sopra è detto, occorre la rinnovazione dei biglietti, l'elettore non potrà fermarsi in altre stazioni intermedie. Ogni fermata toglie valore al biglietto e fa

perdere il diritto alla riduzione del prezzo per il tratto successivo di viaggio così di andata, come di ritorno.

Gli elettori potranno viaggiare su tutti i treni, meno quelli composti esclusivamente di vetture di 1ª classe. Gli elettori muniti di biglietti di 3ª classe non potranno viaggiare nei treni diretti, ancorchè questi treni avessero vetture di tale classe.

L'elettore che durante la corsa volesse passare ad una classe superiore a quella segnata sul biglietto, pagherà la differenza fra il prezzo ordinario della classe occupata e quello della classe che vuole occupare.

È fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo di giungere a destinazione nelle ore antimeridiane del giorno fissato per la votazione.

Mancando gli elettori ad una delle formalità e norme predette, ovvero notandosi cancellature o raschiature nei certificati d'iscrizione o nelle dichiarazioni e scontrini, cesserà ogni diritto alla riduzione di prezzo, salva sempre l'azione di legge contro i falsificatori.

Qualora l'elezione non avvenga nel primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono trattenersi nel Collegio elettorale per far ritorno poi al luogo di abituale loro residenza nel giorno della stessa votazione di ballottaggio, o nei quattro o cinque giorni successivi, come fu detto più sopra. In questo caso gli elettori faranno uso della dichiarazione *B*, compilata secondo le norme dianzi indicate, presentando nuovamente l'attestato d'iscrizione.

Tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno dalla votazione l'elettore è tenuto a seguire la via più breve: quindi in conformità alla medesima dovranno essere preparati gli occorrenti scontrini.

Gli elettori che si debbono recare ad una stazione nella quale non abbiano fermata i treni diretti potranno, purchè siano provveduti di biglietti di 1ª o 2ª classe, valersi di questi treni fino alla stazione di fermata dei treni stessi più vicina a quella di destinazione segnata sul biglietto per proseguire poi alla volta di questa ultima col primo convoglio successivo.

Le dichiarazioni *A* e *B* che avranno servito per ottenere biglietti a prezzo ridotto, saranno consegnate agli agenti ferroviari al termine del rispettivo viaggio di andata o ritorno.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Veduti gli articoli 17, 18 e 19 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, e 2, 3, 4 e 5 del relativo regolamento approvato con Reale decreto 14 dicembre stesso anno n. 2641;

Veduto il Reale decreto 17 maggio 1866, n. 2921, che determina a 400 il numero degli uditori giudiziari e stabilisce le materie sulle quali dovrà svolgersi la prova del concorso;

Decreta:

Art. 1. È aperto un concorso per numero ottanta posti di uditore. Esso avrà luogo nei giorni 23, 25, 27, 29 e 31 gennaio 1877 presso tutte le Corti d'appello del Regno.

Art. 2. Le domande per l'ammissione al concorso, corredate dei documenti necessari, dovranno essere presentate ai procuratori del Re presso i tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione dimorano gli aspiranti, entro il giorno 10 dicembre 1876, nel fine di essere trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per mezzo dei procuratori generali, non più tardi del 31 dello stesso mese.

Roma, addì 6 ottobre 1871.

Il Ministro: MANCINI.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

È aperto pubblico concorso alle seguenti cattedre:

Chimica generale ed agraria nell'Istituto tecnico di Catania con lo stipendio annuo di lire 2200.

Chimica generale nell'Istituto tecnico di Livorno con lo stipendio annuo di lire 2000.

Chimica industriale nell'Istituto tecnico di Roma con lo stipendio annuo di lire 2200.

Lettere italiane e storia nell'Istituto nautico di Palermo con lo stipendio annuo di lire 1800.

Lingua tedesca nell'Istituto tecnico di Roma con l'annuo stipendio di lire 2000.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione. I concorrenti debbono dichiarare se concorrono per titoli, per esame, o per titoli ed esame insieme. Coloro che non abbiano dichiarato esplicitamente se intendono di concorrere per esami, si riterranno come concorrenti per soli titoli.

L'esame consta di tre prove, cioè:

1° Della trattazione di un tema in iscritto;

2° Di una conferenza;

3° Di una lezione pubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del giorno quindici novembre prossimo; e affinchè i concorrenti per esame possano essere avvertiti del luogo e del giorno in cui esso si terrà, debbono indicare con precisione nella domanda il loro recapito.

Roma, 12 ottobre 1876.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
O. CASAGLIA.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

È aperto un concorso per esami e per titoli o per ambedue le prove al posto di direttore della stazione di caseificio di Lodi, al quale è assegnato l'annuo stipendio di lire tremila, oltre lire cinquecento d'indennità per trasferimenti.

Le istanze d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da una lira, dovranno essere trasmesse al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del giorno 1° dicembre 1876.

Nell'istanza i concorrenti dovranno esplicitamente dichiarare se intendono concorrere per titoli o per esame.

All'istanza, oltre ai documenti comprovanti gli studi fatti ed i titoli presentati, dovranno andare uniti i seguenti documenti:

a) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani, ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

b) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del tribunale correzionale da cui dipende, e il luogo di loro nascita, in ordine allo art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Le prove d'esame consteranno:

a) Di un elaborato scritto sopra un tema di chimica agraria;

b) Di una conferenza da tenersi coi membri componenti la Commissione esaminatrice sopra un tema di chimica agraria e sull'uso del microscopio;

c) Di una operazione di chimica pratica.

I concorrenti saranno avvisati del luogo e del giorno in cui avranno luogo le prove d'esame.

Il Direttore Capo della Divisione Agricoltura
N. MIRAGLIA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ÉLENCO *degli attestati di trascrizione per l'assunzione di marchi o segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di settembre* 1876.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	TRATTI CARATTERISTICI DEI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA
1. Ditta Marie Brizard et Roger di Bordeaux (Francia)	30 agosto 1876	Etichetta quadrilatera colle parole in alto *Expositions Universelles,* quindi il disegno di otto medaglie sovrapposte le une alle altre, e sotto la leggenda *Supériorité des liqueurs,* ed in basso il nome della Ditta *Marie Brizard et Roger, Bordeaux.*
2. Idem idem	id.	Etichetta quadrilatera ad angoli tagliati stampata in bleu e bianco su fondo argentato colla leggenda *Marie Brizard et Roger Liqueur superfine,* quindi il fac simile della firma della Ditta *Marie Brizard et Roger* e sotto la parola *Bordeaux.*
3. Idem idem	id.	Etichetta quadrilatera stampata a vari colori e oro, contenente in alto la leggenda *Marie Brizard et Roger, Bordeaux* e nel centro quest'altra *Crême de Cacao-Chouva à la vanille, qualité supérieure* ed in basso le parole *Puerto-Cabello.*
4. Idem idem	id.	Etichetta stampata in bianco sopra fondo argentato contenente in alto ed in una figura circolare la leggenda *Marie Brizard et Roger* e la parola *Déposé,* e sotto le parole *Trade Marke,* ed in basso la parola *Centennial.*
5. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare ad angoli rotondi stampati in bleu rosso ed argento su fondo bianco colle parole in alto *Expositions Universelles,* quasi nel centro la leggenda *Marie Brizard et Roger, Bordeaux,* e più in basso in una figura quasi elittica le parole *Orange Bitters* e sotto il fac simile della firma della Ditta.
6. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare coll'indicazione *Liqueur martinique de P. E. Glochard Fort Royal (Martinique)* e sotto un avviso contro le contraffazioni, a sinistra la firma *P. T. Glochard* ed a destra le lettere *P. T. G.* intrecciate e sotto le parole *Marque déposé.*
7. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare a fondo oro colle parole *Cognac fin bois* ed il fac simile della firma *Emm.l Legrand* stampate in colore violetto scuro.
8. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare a fondo argento colla leggenda *Cognac fin Champagne* ed il fac simile della firma *Emm.l Legrand* in bianco.
9. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare a fondo argento colla leggenda *Cognac fin Champagne supérieur* ed il fac simile della firma *Emm.l Legrand* in rosso cupo.
10. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare colla leggenda *Liqueur superfine Marie Brizard et Roger, Bordeaux* ed uno stemma sormontato da corona murale ed avente nel centro un castello torrito.
11. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare colla leggenda in alto *Elixir aromatique* e sotto le lettere *M. B. R.* intrecciate con un' ancora ed in basso le parole *Marie Brizard et Roger, Bordeaux.*
12. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare stampata in vari colori e oro contenente nel centro un paesaggio con tre negri ed in alto la leggenda *Vieux Rhum de la Jamaïque,* ed in basso quest'altra *Importé par Neron H.os Wiltenez y C.ia Vera Cruz.*
13. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare stampata in bleu ed argento su fondo bianco contenente in alto la leggenda *Marie Brizard et Roger* ed in basso la parola *Bordeaux* e nel centro le parole *Liqueur surfine.*
14. Idem idem	id.	Etichetta rettangolare contenente in alto le parole *Anisette superfine* quindi il fac simile della firma *Marie Brizard et Roger* e sotto le parole *à Bordeaux,* ed in basso un avviso relativo al detto liquore. Tutti i suddetti marchi sono già usati in Francia e saranno applicati sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i prodotti della sua fabbrica e commercio, dei quali intende far traffico in Italia, nelle cui principali città ne tiene già deposito.

COGNOME, NOME E DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	TRATTI CARATTERISTICI DEI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA
15. Ditta fratelli Broggi	1 settembre 1876	Tre incisioni ad impressione; una contiene la parola *Milano*, un'altra la parola *Broggi* e sotto il disegno di una bilancia a sospensione, e la terza lo stemma della città di Milano. Il detto marchio sarà apposto sopra gli oggetti di argenteria, sistema galvanico, prodotti nella sua fabbrica.

Per il Ministro: BRANCA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sezione delle Privative Industriali.

Con scrittura privata fatta in Milano in data 17 ottobre 1875, ed ivi registrata il dì 27 ottobre 1875, vol. 179, foglio 152, numero 27176: atti privati, depositata presso il notaio Nicola Zerbi di Milano come da atto in data 17 novembre 1875, e registrata in Cassano d'Adda li 20 novembre 1875, vol. 6 atti pubblici, foglio 43, num. 229, il signor Clavenna Gaetano del fu Antonio, dimorante in Milano, concessionario di un Attestato di privativa industriale in data 26 agosto 1875, vol. XVI, num. 211, per un trovato avente per titolo: *Timbro elastico economico*, ha ceduto e trasferito al signor Zini Cesare Matteo in giusta metà i suoi diritti spettantigli sul detto Attestato.

Tale atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Milano il dì 20 settembre 1876.

Torino, dal R. Museo Industriale Italiano addì 14 ottobre 1876.

Per il Direttore del R Museo Industriale
M. ELIA.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 31 ottobre 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 119, nel comune di Treviso, provincia di Treviso, con l'aggio lordo medio annuale di lire 6189 28.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 10 ottobre 1876.

Il Direttore Compartimentale
L. D. GOBBATO.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI

Manifesto

Si rende noto trovarsi in custodia presso l'ufficio sanitario dell'isola di Levanzo un canotto lungo quasi metri due, per metro uno e centimetri cinquanta di larghezza, stato trovato in mare, e ricuperato presso gli scogli detti i *Porci*, periziato già pel valore di lire 25.

Gli aventi diritto possono rivolgere i loro reclami a questa Capitaneria pel ritiro nei termini stabiliti dal Codice pella marina mercantile.

Trapani, 13 ottobre 1876.

Il Capitano di Porto
B. ONORATO.

L'OPERAIO

del R. Conservatorio delle Montalve in Ripoli di Firenze

Visto l'articolo 4 del titolo I del regolamento organico sui Conservatorii femminili in data del 6 ottobre 1867;

Visti gli articoli 6, 7, 11, 12, 13 e 14 del nostro regolamento interno approvato col decreto Ministeriale del 22 marzo 1875,

Dichiara aperto il concorso a *cinque mezzi posti gratuiti* nel R. Conservatorio delle Montalve in Ripoli di Firenze. E le domande (da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione di questo avviso) dovranno essere fornite di documenti i quali testifichino:

1° Che la fanciulla aspirante alla grazia professa la religione cattolica;

2° Che conta un'età non minore di sette, nè maggiore di dodici anni;

3° Che ha avuto il vajuolo naturale o vaccino, e si trova nelle condizioni di salute volute dal regolamento sanitario interno del Conservatorio;

4° Che nasce di padre resosi benemerito nel servizio dello Stato, o come ufficiale dell'esercito, o come impiegato civile.

Per le famiglie che ottengono il *mezzo posto gratuito*, la retta annua da pagarsi all'Istituto resta ridotta a lire 405, da lire 810, che costituirebbero la retta intera. Ma non sono in verun caso comprese nella retta le spese straordinarie per malattie gravi, cure o rimedi speciali; per vestiario e suo mantenimento; per libri, quaderni e per gli oggetti necessari ai lavori d'ago; per le lezioni, finalmente, di musica e delle altre materie non comprese nei programmi. Oltre di che, tutte le alunne, indistintamente, sono tenute ad una tassa di lire 40 a titolo di villeggiatura.

Le domande devono essere dirette al sottoscritto Operaio, alla sua residenza nel Conservatorio (Firenze, via della Scala, n. 56); e chiunque desideri specificate notizie intorno al governo, agli studi, alle discipline e a tutto, insomma, l'ordinamento di questo R. Conservatorio, non ha che a richiederle e sarà subito soddisfatto.

Firenze, 1° settembre 1876.

MATTEO marchese RICCI, *Operaio*.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Havas* pubblica il testo della nota turca relativa all'armistizio di sei mesi, rimessa agli ambasciatori esteri a Costantinopoli il 12 corrente.

La nota è del seguente tenore:

« La Sublime Porta prese in seria considerazione la proposta delle potenze mediatrici relativa alla conclusione di un armistizio regolare, che abbia per iscopo di sospendere le ostilità colla Serbia e col Montenegro.

« In una comunicazione fatta nel settembre, la Sublime Porta aveva manifestato ai governi amici le ragioni che, per riguardo ai termini nei quali fu ridotta la quistione stessa della pace, hanno resa superflua la conclusione di un armistizio regolare.

« Prendendo atto, oggi, della proposta delle potenze per il ristabilimento della pace colla Serbia e col Montenegro sulla base dello *statu quo* anteriore, e pur dichiarandosi sempre pronto ad accettare la decisione delle potenze in ordine alle condizioni da esso proposte nella suddetta sua comunicazione, il governo imperiale non esita ad acconsentire alla conclusione di un armistizio regolare.

« È tuttavolta facile riconoscere che, a cagione dell'approssimarsi della cattiva stagione, vi ha luogo a prolungare la durata dell'armistizio molto al di là del *minimum* chiesto dalle potenze. Laonde la Sublime Porta crede che esso debba durare sei mesi, cominciando in ottobre e terminando il 31 marzo (vecchio stile). Dipende ora dalle disposizioni benevoli delle potenze mediatrici l'affrettare la sospensione delle ostilità, designando al più presto possibile i loro delegati per regolare l'armistizio sopra i luoghi.

« La Sublime Porta farà pervenire da parte sua le istruzioni necessarie ai comandanti delle truppe imperiali, e i delegati delle potenze dovranno intendersi con essi ed ancora coi capi militari dei due Principati intorno ai particolari pratici, tenendo conto delle strette esigenze e della necessità di non lasciar rioccupare dai serbi i punti che sono presentemente in possesso degli eserciti turchi.

« Piena di fiducia nei sentimenti d'alta equità delle potenze mediatrici, la Sublime Porta ama credere, inoltre, che esse vorranno prendere delle misure per impedire in avvenire l'introduzione d'armi e di munizioni da guerra nei Principati e metter definitivamente un termine all'affluenza dei volontari che vengono dal di fuori per prender parte attiva alla guerra. Vi ha in ciò un fatto anormale che allarma l'opinione pubblica, nel tempo stesso in cui cagiona al governo imperiale le più gravi difficoltà; la sua continuazione produrrebbe infallibilmente delle serie complicazioni e renderebbe vani gli sforzi pacifici che si ha per iscopo di secondare.

« Il governo imperiale è, nel tempo stesso, persuaso che le potenze mediatrici, facendo intendere ai due Principati la necessità di rispettare religiosamente nell'avvenire gli obblighi imposti dall'armistizio, li svieranno da qualsiasi tentativo che avesse per effetto di incoraggiare direttamente o indirettamente i moti insurrezionali delle provincie limitrofe e di fornire dei soccorsi agli insorti.

« Precisando così il suo concetto, la Sublime Porta spera dare alle potenze mediatrici una prova di più del suo desiderio di circondare l'armistizio, che essa ha accettato, di tutte le garanzie che sono indispensabili per la realizzazione delle intenzioni amichevoli che ne determinarono la domanda. Essa conserva l'assicurazione che, ispirandosi sempre ai medesimi sentimenti di sollecitudine per tutto ciò che si attiene all'onore, alla dignità e all'indipendenza dell'impero, le potenze sapranno metter da parte tutto ciò che potrebbe sollevare ostacoli all'opera sì desiderata della definitiva pacificazione. »

La *Politische Correspondenz* di Vienna ha da Costantinopoli, in data 10 ottobre:

« Per quanto si afferma da diplomatici che stanno in continua relazione coi circoli della Porta, il governo turco sarebbe disposto di aderire senza difficoltà a tutte le proposte fatte finora dalle potenze, eccetto in un punto solo che tutti gli statisti turchi sono unanimi nel considerare come il tallone d'Achille dell'impero.

« La Porta non concederà mai nè spontaneamente, nè per forza, che la posizione eccezionale per la Bulgaria, la Bosnia e l'Erzegovina, quale fu domandata nelle proposte anglo-russe, sia stabilita mediante un atto internazionale. »

Lo stesso giornale ha dalla Bosnia che i capi degli insorgenti, Golub, Babich, Stefanovich, Despotovich, ecc., hanno tenuta una riunione, alla quale assisteva pure qualche delegato dell'Erzegovina, per deliberare se si avevano ad accettare le riforme promesse ufficialmente dalla Porta, oppure se si doveva continuare la guerra. Furono adottate ad unanimità le risoluzioni seguenti:

Di dichiarare all'Europa con un atto speciale che la Bosnia non può più essere amministrata da funzionari turchi;

Che la Bosnia domanda l'autonomia politica completa e lo sgombero del *vilayet* da parte delle truppe turche;

Che gli insorti sono risoluti di combattere fino a che si sarà conseguito questo scopo.

Queste risoluzioni devono essere comunicate alle grandi potenze.

Il ministro dell'interno di Francia, sig. de Marcère, è stato, il 16 corrente, a visitare il suo collegio elettorale, ch'è quello di Quesnoy. Il ricevimento è stato oltremodo splendido. Il ministro ha tenuto un discorso in cui ha ringraziato i suoi elettori delle festose accoglienze avute, dichiarando che non era venuto come ministro, ma come deputato, per parlare ai suoi committenti. Disse che tutti i cittadini devono cooperare alla concordia generale, dalla quale dipendono la pace pubblica e la fortuna della Francia. « Bisogna, disse il ministro, amare e servire la Francia continuamente, con uno spirito di sacrificio e di disinteresse assoluto. » Ha fatto quindi un brindisi al maresciallo Mac-Mahon.

La Commissione del bilancio di Francia ha udito, nella sua seduta generale del 16 ottobre, la lettura dei processi verbali della Commissione del 1871, relativi all'imposta sulla rendita.

La Commissione del bilancio proporrà probabilmente di discutere il bilancio delle spese alla Camera nell'ordine se-

guente: marina, interni, Algeria, finanze, agricoltura e commercio, lavori pubblici, giustizia e culti.

Dietro osservazioni fatte da alcuni membri, il bilancio degli esteri fu messo in disparte; esso verrà discusso subito o più tardi, secondo lo esigerà la situazione della politica estera.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Atene, 18. — La Camera dei deputati elesse il candidato ministeriale Zaimis a suo presidente, con 75 voti sopra 129 votanti.

Parigi, 18. — È assai accreditata a Londra la voce di un'alleanza fra la Russia e l'Austria-Ungheria, per un intervento russo nelle provincie turche, nel caso che la Turchia ricusasse un breve armistizio.

Un dispaccio di Vienna dichiara che questa voce è soltanto prematura, e crede ad un accordo prossimo fra la Russia e l'Austria-Ungheria per un intervento russo, nel caso che la Turchia ricusi l'atto internazionale che garantisca le riforme.

Viddino, 17. — Il passaggio dei russi fra Turn-Severin e la Serbia diventa sempre più considerevole. Parecchie centinaia di russi sono diretti giornalmente verso Belgrado e Nigotin. Parecchi di essi sono reclutati fra i circassi del Daghestan; portano il costume e parlano la lingua circassa. Questo travestimento è una nuova tattica per penetrare nel territorio turco, ingannando la vigilanza dei corpi di guardia, e per commettere ogni sorta di misfatti che si attribuiranno poscia ai circassi della Turchia.

Bukarest, 18. — La pretesa convenzione riguardo ad una azione militare nella Rumenia è basata sopra voci vaghe, ma effettivamente sta per essere conchiusa dalla Russia con le ferrovie rumene una convenzione pei trasporti eventuali di truppe.

Madrid, 18. — L'*Imparcial* deplora le parole dell'arcivescovo di Granata pronunziate il 16 corrente a Roma nel ricevimento dei pellegrini spagnuoli, e che si riferiscono al potere temporale.

Madrid, 18. — Dai rapporti pervenuti al governo, è constatato con soddisfazione come il governo italiano, la popolazione e la stampa abbiano saputo contenersi con grande moderazione nell'accordare l'ospitalità ai pellegrini spagnuoli.

Madrid, 18 — Assicurasi che il governo spagnuolo ha inviato ai suoi rappresentanti all'estero un dispaccio, in cui dà loro alcune istruzioni circa il pellegrinaggio spagnuolo a Roma. In queste istruzioni, facendo osservare che fra i pellegrini vi sono persone che non approvano l'attuale governo spagnuolo, dichiara pure che, se il pellegrinaggio si manterrà nei limiti religiosi, i rappresentanti della Spagna dovranno proteggerlo per quanto avesse bisogno. La Spagna, essendo una potenza cattolica, è ben lieta che i suoi cittadini vadano a visitare il Santo Padre, nè potrebbe in alcun modo impedirlo. Ma il governo intende protestare altamente, che, se i pellegrini uscissero dai limiti dei loro doveri in un paese amico della Spagna e col quale questa ha rapporti di stretta amicizia, esso non si tiene garante presso i pellegrini delle conseguenze che ne seguirebbero. I rappresentanti della Spagna potranno dare quegli aiuti personali che crederanno necessari, ma dovranno far parte al governo di qualunque reclamo che potesse sorgere in linea politica.

Bombay, 18. — Proveniente da Napoli è arrivato ieri il postale *Batavia* della Società Rubattino.

Parigi, 18. — Sul *boulevard* questa sera correva la voce che le potenze si sieno poste d'accordo per un armistizio di tre mesi.

Parigi, 18. — È smentita la voce che il duca Decazes abbia dato la sua dimissione.

Il *Moniteur* dice che nessun nuovo fatto giustifica il panico di oggi, e crede che la guerra non sia punto inevitabile.

La *France* assicura che sia stata firmata a Livadia una convenzione fra Bratiano e il principe di Gortschakoff. Il principe Carlo sarebbe proclamato re di Rumenia. L'esercito rumeno riceverebbe comandanti ed ufficiali russi. Le bocche del Danubio sarebbero annesse alla Russia e la Rumenia riceverebbe in cambio la Bukovina e una parte della Transilvania.

Bruxelles, 18. — Il *Nord* constata la nuova attitudine del *Times*, il quale si pronunzia ora in favore della proposta russa e consiglia la Turchia ad accettarla. Nuovi passi in questo senso saranno probabilmente fatti a Costantinopoli. Il *Nord* soggiunge che i gabinetti non furono mai così divisi come certi giornali hanno annunziato, e smentisce che la Francia e l'Inghilterra abbiano respinto un'eventuale dimostrazione marittima collettiva.

Londra, 18. — L'articolo finanziario dell'*Echo* dice che il panico delle Borse fu cagionato dalla voce che l'Inghilterra si prepari ad opporsi alla Russia, ma altre voci dicono che l'Inghilterra non sarebbe implicata in una guerra e si farà un accomodamento per neutralizzare Costantinopoli, nel caso di una invasione della Turchia da parte della Russia.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Nella rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche di Roma, pubblicata per cura della Direzione di statistica comunale, leggiamo che nella settimana trascorsa dal 25 sett. al 1° ottobre 1876, sopra una popolazione di 262,428 abitanti, si ebbero 20 emigrazioni, 178 immigrazioni, 22 matrimoni, 150 nascite e 139 morti.

Siccome negli ospedali morirono 53 persone, 16 delle quali non avevano residenza in Roma, e siccome fra gli 86 morti a domicilio 5 erano di passaggio nel comune, se dalla cifra totale si detraggono i 21 non residenti, rimangono 118 defunti che corrispondono alla media annua di 23,3 sopra ogni 1000 abitanti della popolazione stabile.

Nella corrispondente settimana del 1875 in Roma vi erano stati 30 matrimoni, 137 nascite e 30 morti.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio (all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare) resulta che, dal 25 settembre al 1° ottobre, la temperatura massima fu di 27,5 e di 14,4 la temperatura minima.

Beneficenza. — Sappiamo, scrive la *Perseveranza* del 18, che il defunto ingegnere cav. Carlo Besana ha disposto che venissero erogate in favore di pii stabilimenti le seguenti somme:

Pio Istituto dei Ciechi	L. 5,000
Pio Istituto dei Sordo-Muti poveri di campagna . .	» 5,000
Pio Istituto dei Bagni Marini per gli scrofolosi poveri	» 5,000
Pio Istituto Teatrale	» 2,000
Ospedale Fate-Bene-Sorelle	» 4,000
Orfanotrofio Femminile della Stella	» 5,000
Luogo Pio Trivulzio	» 4,000
Orfanotrofio Maschile	» 4,000
Totale	L. 34,000

Lo statmografo. — La *Gazzetta di Augusta* annunzia che il signor Dato, ispettore delle costruzioni ferroviarie a Cassel, ha testè inventato un apparecchio che noma *statmografo*, e che è destinato a controllare la velocità dei treni. Grazie a questo nuovo ed ingegnoso apparecchio, il conduttore del treno può leggere sempre sopra un quadrante il grado di celerità e vedere sopra una striscia di carta il tracciato grafico della marcia del treno. Lo *statmografo* fu messo alla prova, per un anno di seguito, sopra

una locomotiva della ferrovia dell'Annover, e fu riconosciuto praticamente utile, ragione per cui il governo prussiano ha deciso di adottarlo — per sottoporlo a nuove prove — sulle linee ferroviarie di Halle-Cassel, dell'Est e del Meno e Weser.

I pericoli del mare. — L'*Iron* scrive che, in seguito ai numerosi e tristissimi casi che avvengono per gli scontri in mare, molte compagnie di navigazione a vapore dell'Atlantico hanno adottato una regola, secondo la quale i loro bastimenti terranno una via determinata nell'andata e nel ritorno. Il sig. Archibald, viceconsole generale inglese a Nuova York, nel suo rapporto annuo pubblicato testè propone un accordo fra le compagnie intorno alle vie da tenersi, nel qual caso i bastimenti percorrerebbero rotte prestabilite ed i pericoli di scontri sarebbero molto diminuiti. Un altro vantaggio di queste *vie oceaniche*, come le chiamano, che furono con tanto ardore difese prima che fossero adottate, è quello che le navi e i sopravvissuti al naufragio sarebbero, in caso di sventure, molto più agevolmente assistiti. Il signor Archibald sostiene calorosamente le zattere salvagente invece delle barche, massime nel caso di bastimenti in ferro che affondano con grande rapidità, e raramente è possibile con quelli di avere il tempo di lanciare le barche. E dà l'utile consiglio di costruire le tolde, i ponti, ecc., in guisa da poterli staccare e farli galleggiare con delle camere ad aria e in tal guisa potersene giovare in ogni occorrenza.

Incendii in Russia. — Il *Messaggiero dell'Impero* annunzia che, nel decorso mese di agosto, nell'impero russo verificavansi 2603 incendii, che cagionarono danni materiali per la complessiva somma di 7,116,000 rubli. Il governo di Mosca, ove si ebbe a deplorare il maggior numero d'incendii, subì perdite che ammontarono a 1,178,000 rubli.

Secondo il *Messaggiero di Tambow*, l'incendio che devastò Borisoglebsk, il 17 agosto, cagionò danni per oltre 420,000 rubli.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

LA CITTÀ DI SUSA

Continuazione — Vedi i numeri, 241, 242 e 243

B. — *Trattato di pace firmato fra la Repubblica di Venezia e la Reggenza di Tunisi, negoziato dall'ammiraglio Tommaso Condulmer* 18 *maggio* 1792 — 27 *Ramadan* 1206.

La cagione del presente scritto è la estesa dei nuovi articoli di pace da fermarsi tra la serenissima Repubblica di Venezia ed il felice Ahmuda Bascià, Bey di Tunisi, per mezzo dell'eccellentissimo Tommaso Condulmer, comandante e plenipotenziario, qui venuto con autorità del proprio principe per poter concludere la pace. E perciò avendo inteso il Bascià e Bey quanto lo stesso voleva per parte del suo principe e glielo ha tutto accordato, ed in tal modo si è legata e conclusa la nuova pace, più soda della prima; con soddisfazione di tutte e due le parti, e libertà di andare e venire come veri amici, avendo per maggior forza firmato il trattato composto con tutti gli articoli necessari per il mantenimento perpetuo della medesima, quali a tal effetto sono stati firmati e sigillati da tutte e due le parti, onde da quel giorno nove di Ramadan anno milleduecentosei, in cui furono firmati gli articoli preliminari di pace, non vi dovrà più essere motivo alcuno di dispiacere e di offesa fra le parti contraenti.

Art. 1. Sin dal dì trenta aprile millesettecentonovantadue, corrispondente ai nove del mese di Ramadan del presente anno milleduecentosei, vi sarà ferma e sincera pace fra la serenissima Repubblica, suo dominio, suoi legni tanto armati che disarmati, ed il felice Ahmuda Bascià e Bey di Tunisi, suoi Stati e navigli, perciò non dovranno essere in alcun modo molestati nè offesi da una parte e dall'altra i rispettivi sudditi nelle loro persone, beni e libertà; ordina in conseguenza il Bascià e Bey di Tunisi, l'Aga dell'esercito e gli assessori del Divano ai propri sudditi il dover da questo giorno astenersi da ogni ostilità contro gli veneti, e trattarli con tutta amicizia; un simile ordine dovendo essere dato ai veneziani riguardo ai tunisini.

Art. 2. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Tutte le prede che da una parte e dall'altra fossero state fatte dal primo inclusive di marzo prossimo passato, corrispondente al giorno nove rgeb dell'Egira milleduecentosei, dovrebbero immediatamente essere rese senza alcuna violazione, e con tutti gli individui dei loro equipaggi ai primi loro possessori, eccettuate quelle che fossero per sfortuna rimaste distrutte, per le quali non si potrà chiedere, e pretendere risarcimenti.

Art. 3. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Tutti gli armamenti delle due nazioni saranno al più presto avvertiti della presente pace firmata, onde si astengano da qualunque ostilità, convenendo oltre la restituzione delle prede, che senza conoscenza della pace potessero essere fatte anche nei prossimi venturi giorni, dovrebbero per una parte o per l'altra aver luogo il giusto risarcimento di quelle che venissero distrutte qualor il fatto seguisse dopo oltrepassati quaranta giorni nei mari fra l'Affrica, la Sardegna, Sicilia e Malta, e dopo due mesi in qualunque più rimoto paraggio.

Art. 4. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Il felice Ahmuda Bascià e Bey di Tunisi dichiara di ritrattarsi, e di rinunziare a tutte quelle pretese di risarcimento pei bastimenti abbruciati o per altro, che hanno cagionata la guerra. E per dare al serenissimo principe un'altra prova del suo riguardo, e della sua premura e di soddisfarlo con ogni amica facilità ha dato ordine, che nella casa del Console di Venezia in Tunisi abbia ad essere inalberato il paviglione della sua nazione invece della fiamma, che precedentemente era usata, il qual paviglione ha spedito egli tutto il Divano ad inalberarlo colle dovute onorificenze.

Art. 5. Quello viene stabilito col presente articolo si è: I bastimenti di ogni specie e grandezza col paviglione della serenissima Repubblica di Venezia, quando approderanno nel porto di Tunisi, o in qualunque altro dello stesso Stato, se sbarcassero e vendessero merci di qualsiasi sorte, non dovrà essere esatto dalle dogane dello Stato per tutta gravezza se non il quattro per cento sopra tutti quei generi che provenissero dallo Stato di Venezia, trasportati da veneta bandiera, appartenenti ai sudditi, e diretti ai medesimi, mentre per tutti gli altri generi trasportati da Stati esteri, per conto di negozianti veneziani, dovrà pagare la veneta bandiera il cinque per cento. Per le merci poi che restassero invendute, e che volessero i veneti rimbarcarle e trasportarle altrove, saranno liberi di farlo e non dovranno per le medesime pagare cosa alcuna, quando però non fosse oltrepassato un anno dal momento del loro introito in Tunisi; come similmente niente pagheranno di dogana e di grandezza, per tutte le

mercanzie consistenti in polvere da cannone, zolfo, tavole ed altro legname proprio alla costruzione dei bastimenti, cordami, pece, catrame ed altri attrezzi appartenenti agli armamenti di guerra, le quali cose tutte saranno libere i bastimenti veneti di portarle a loro piacere nei porti dello Stato di Tunisi, senza però poter mai essere obbligati a ciò da comandanti del Regno di Tunisi che inoltre non pretenderanno alcuno dei suespressi generi della serenissima Repubblica di Venezia, nè potranno violentare i suoi bastimenti ad imbarcarli, qualor questi non lo volessero; e ciò sarà sempre osservato, anche rapporto a qualsiasi noleggio di veneti per conto d'individui tunisini.

Art. 6. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Dovendo il veneto padiglione essere sempre favorito in tutto il commercio dei tunisini, per qualunque carico, che faranno in avvenire i bastimenti veneti nel suo Stato, non esigerà mai di gravezza, e di dogana se non quanto pagheranno in quella stessa epoca le altre nazioni più privilegiate nel commercio di esportazione dai tunisini, non potendo con qual siasi trattato mancare il Bey di Tunisi a questa condizione.

Si dichiara in oltre a maggior lume in questo presente articolo, così convenutosi il giorno 27 giugno 1792, che qualunque bastimento veneto, che approderà in Goletta, o qualunque altro scalo del regno di Tunisi, non pagherà d'ancoraggio, che una piastra e mezza all'Odubasci, una piastra e un quarto alli Ciaus, tre piastre e quattro aspri all'Ukil Ersi del Divano e sei piastre e un quarto ai Turcimanni del proprio Consolato, che in tutto formano dodici piastre e quattro aspri.

Art. 7. Quello viene stabilito col presente articolo, si è: Non dovrà la serenissima Repubblica di Venezia, amica del Bey di Tunisi, concedere patenti o passaporti a bastimenti di nazioni estere, e se mai corsari tunisini ritrovassero tali passaporti, o patenti, in legni di nazione estere, potranno trattenerli a condannarli buona preda, senza però che per tal motivo possa essere alterata, nè rotta la presente pace.

Art. 8. Quello viene stabilito col presente articolo, si è: Le navi da guerra della serenissima Repubblica veneta nostra amica, e quelle dei mercanti, e parimente le navi armate in guerra di Tunisi e mercantili, incontrandosi si asterranno di visitarsi e di recarsi incomodo, anzi con vicendevole cortesia e segni d'amicizia si separeranno senza impedirsi reciprocamente nel viaggio, ed essendovi passeggeri di qualunque nazione siano con le loro merci, robe, ed effetti per qualunque luogo destinati, non si molesteranno, e non li sarà tolta cosa alcuna, come anche non saranno condotti in altro luogo, e fatto ai medesimi alcun danno, o torto.

Art. 9. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Incontrandosi le navi armate in corso della città di Tunisi, nei bastimenti veneti, sì grandi che piccoli fuori del luogo appartenente alla serenissima Repubblica veneta, si spedirà a bordo dei medesimi la lancia unicamente con due sole persone, permettendolo il capitano veneto, prodotti i stabiliti passaporti, e la lancia, adempita la sua commissione, prontamente farà ritorno, ed il bastimento potrà proseguire il suo viaggio; non potendo i corsari tunisini porre in quarantena i bastimenti veneziani, che fossero di libera pratica. Le navi venete armate in guerra, incontrando le navi armate di Tunisi, come anche le mercantili, se si troveranno munite del passaporto del Console veneto residente in Tunisi, allora non li si farà alcun danno, e le predette navi con sicurezza seguiteranno i bastimenti veneti per quindici mesi dopo la data di questa pace, i quali in virtù della pace, parimenti i bastimenti di guerra veneti incontrando bastimenti di Tunisi per lo spazio ancora di quindici mesi, non porteranno impedimento al loro viaggio, ma con sicurezza li lasceranno proseguire.

Art. 10. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se qualche nave veneta o altro mercantile bastimento suddetto, farà naufragio sulle coste del regno di Tunisi, nessuno prenderà cosa alcuna dei loro effetti, e mercanzie, nè saranno depredate, nè confiscate, e succedendo un simile caso alle dogane non saranno nè presi, nè aggravati i loro effetti, nè alle loro persone si recherà alcuna molestia, ed in simili accidenti si presterà amichevolmente ogni possibile soccorso, aiutandoli per asciugare le loro mercanzie, dovendo i veneziani pagare l'opera.

Art. 11. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Che col consenso e permissione dei governatori del regno di Tunisi, alcun bastimento tunisino, sì grande che piccolo, non avrà facoltà di armarsi in paesi di potenze nemiche della serenissima Repubblica per esercitare il corso contro i sudditi veneti.

Art. 12. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se qualche mercante veneziano venisse a comprare una presa in Tunisi, il Bey rilascierà un passaporto acciò che i corsari tunisini non molestino la presa stessa; ovvero se qualche capitano della serenissima Repubblica veneta esercitando il corso predasse una nave, ed esso capitano padrone predatore la vendesse a qualche mercante veneziano, tutte le volte che si troverà sulle sue mani un certificato di tal vendita, nessuno corsaro di qualunque parte del regno di Tunisi molesterà il mercante compratore di detta preda, nè porterà impedimento alla sicura continuazione del suo viaggio. E se mai un corsaro tunisino commettesse violenza o maltrattamento verso qualunque persona degli equipaggi veneti, dovrà il Rais, essere castigato dal Bey, ed il Console veneto potrà ricusare di darli altro passaporto. E se un corsaro tunisino venderà in mare qualche preda ad un veneziano, dovrà il Rais venditore, rilasciare uno scritto acciò che dagli altri corsari di Tunisi non sia molestato. E se un corsaro tunisino mancherà del passaporto del Console veneto di Tunisi, potrà essere detenuto dai legni da guerra veneti, e confiscato.

Art. 13. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Che non sarà permesso dagli algerini, tripolini, salettini, ed altri a vendere nel regno di Tunisi in verun modo bastimenti spettanti a sudditi della serenissima Repubblica, nè le loro persone, e i loro effetti, e lo stesso sarà dei tunisini nei porti dello Stato di Venezia.

Art. 14. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se i bastimenti corsari veneti condurranno nel Regno di Tunisi qualche presa e porteranno la roba della medesima, se non fosse mussulmana, potrà essere venduta senza che nessuno lo impedisca o trasportata altrove, tanto la presa che la roba. Se però fosse mussulmana sarà trasportata in altro luogo. Le navi poi di guerra venete non pagheranno alcun dazio, nè aggravio, e volendo provvigioni loro verranno accordate al prezzo corrente, e niente di più.

Art. 15. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Ogni volta che un bastimento da guerra pubblico della serenissima Repubblica ancorerà sotto Tunisi, o in qualunque altro luogo dello Stato, e si ricovreranno al suo bordo schiavi di qualsiasi nazione, non dovranno essere resi dai comandanti, ma dal momento avranno posto il piede sopra i loro bastimenti armati in guerra, o sopra le loro lancie, saranno assolutamente considerati divenuti liberi.

Art. 16. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Che in tutti i tempi quando le navi, o nave da guerra della Repubblica serenissima di Venezia verranno avanti Tunisi, dopo che il Console ne avrà data notizia al governo, e dopo avere gettata l'àncora avanti il porto, in considerazione e stima della Repubblica serenissima, si darà ordine perchè dalla fortezza siano in seguito tirati ventun tiro di cannone, ed il capitano veneto corrisponderà con egual numero di tiri, ed alle dette navi, o nave, per essere vassalli della Repubblica serenissima, in considerazione della medesima, li sarà dato il rinfresco, come pure saranno salutati i comandanti della medesima proporzionatamente al loro grado quando discenderanno a terra.

Art. 17. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se qualche mercante, o qualche altro suddito della serenissima Repubblica, verrà a morire in Tunisi, o in altra parte del Regno, nessuno dei superiori, o altra persona, potrà prendere possesso del danaro, beni e robe del defunto in verun modo; se egli avanti la morte avrà costituito un erede, nessun'altra persona, eccetto d'esso, potrà impadronirsi di minima porzione delle sue robe, effetti e contanti; quando però l'erede sarà assente, l'esecutore testamentario costituito dal defunto prenderà le robe e gli effetti senza permettere che alcuno ne levi la minima parte; l'esecutore testamentario, o altra persona costituita dal defunto, farà l'inventario del denaro e robe, e le prenderà in custodia, e quando converrà consegnarle le farà pervenire alla persona erede, ed a questo nessuno si opporrà; in caso che nessuna delle persone sarà presente, il Console veneto allora farà l'inventario del denaro ed effetti del defunto, li prenderà e li terrà in custodia fino all'arrivo dei parenti o eredi. Se in Venezia morirà un tunisino senza testamento la roba anderà al legittimo erede, e se non vi saranno eredi sarà fatto come si usa verso le altre nazioni mussulmane.

Art. 18. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Nè in Tunisi, nè in alcun altro luogo del medesimo Regno si potranno obbligare i mercanti contro loro volontà a prendere mercanzie, e solo compreranno quello che vorranno; nè si potrà porre alcuna mercanzia sforzatamente nelle navi dei sudditi, che approdassero nei porti di Tunisi, nè il Console, nè altre persone suddite della Repubblica serenissima potranno essere obbligati a pagare per qualche suddito della Repubblica serenissima insolvente, ma solo quando ne fossero mallevadori o che lo facessero spontaneamente.

Art. 19. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se un suddito della serenissima Repubblica sarà in lite con un mussulmano o persona dipendente da Tunisi, la loro causa sarà decisa nella presenza del felice Basciá, o Doulatli, pure presente il Console, e non da altra persona; ma se la controversia sarà tra sudditi della serenissima Repubblica, il Console veneto allora deciderà sopra la medesima.

Art. 20. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Dandosi il caso che alcuni sudditi veneti per ragione di contesa venissero feriti, o uccisi, saranno i colpevoli puniti a tenore delle leggi del paese, come si costuma, ma se un suddito veneto ammazzasse un mussulmano e dopo il fatto si salverà colla fuga, non ne sarà in verun modo attribuita la colpa al veneto Console in Tunisi, nè d'altra persona suddita della Repubblica serenissima, nè sarà perciò molestato alcuno, nè turbata per tal motivo la pace.

Art. 21. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Che il console veneto potrà, ora ed in avvenire, vivere con tutta sicurezza e tranquillità nello Stato di Tunisi e nessuno farà danno alla sua persona, nè ai suoi effetti; e prenderà a suo piacimento il dragomanno e sensale; e quando vorrà andare a bordo di qualche bastimento, o uscire dal porto, nessuno gli darà impedimento; come anche gli verrà assegnato un luogo per esercitare la sua religione nella stessa sua casa e potrà avere di permanenza il suo necessario religioso per le funzioni. Restando anche convenuto che qualunque persona sia stabilita dal serenissimo governo di Venezia per essere il suo Console, dovrà essere accolta e considerata per tale dal felice Bey di Tunisi e Divano, non potendosi d'alcuno prendere nel suo installamento, o cangiamento regalo alcuno. In oltre il Console veneto per le provvigioni necessarie al suo vitto e vestito, non dovrà pagare nè dazi, nè aggravi di sorta alcuna.

Art. 22. Quello viene stabilito col presente articolo si è: Se un suddito della serenissima Repubblica, andando e ritornando da qualche paese sopra nave di qualunque nazione, ancora nemica dei tunisini, non li verrà fatto alcun danno nè alla sua persona, nè ai suoi beni, effetti, mercanzie e servitù da bastimenti di Tunisi; e parimente trovandosi un tunisino sopra bastimento nemico della serenissima Repubblica veneta non verrà il medesimo in alcun modo danneggiato, nè i suoi beni, effetti e servitù, ma saranno trattati con amicizia e cortesia. Ma se fossero soldati, o marinari arrolati sopra bastimenti nemici, saranno trattati e considerati come nemici, tanto da una parte, che dall'altra.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 18 ottobre 1876 (ore 16 55).

Venti fra greco e scirocco, forti nel sud della penisola e al nord della Sardegna; deboli o moderati altrove. Mare agitato nei golfi dell'Asinara, di Napoli, nel basso Adriatico e in vari punti del Jonio. Pioggia a Bari e a Brindisi. Cielo coperto o nuvoloso in quasi tutto il resto dell'Italia meridionale. Sereno nelle altre parti d'Italia. Barometro sceso fino a 2 mill. soltanto sull'alto Adriatico e nelle provincie napoletane. Mare grosso al nord dell'Inghilterra; tempo assai bello in Austria. Mare agitato a Trieste e a Lesina. Nel periodo decorso piogge nelle Puglie e a Taranto ed in alcuni paesi della Sicilia. Ieri levante fortissimo e mare grosso a Palascia. Stanotte greco-levante fortissimo a Bari. Un centro di depressione di 751 mm. esiste ancora in Sicilia. Continua la probabilità di tempo vario al cattivo con qualche colpo di vento nel sud d'Italia specialmente sul basso Adriatico e sul Jonio.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 19 ottobre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore dominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	74 82	74 75	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 75
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1212 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	896 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	560 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 32	108 05	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 26	27 22	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 81
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 74 75 cont.; 2° sem. 1876: 76 75, 80, 82, 92, 95, 97, 77 fine.

Il Deputato di Borsa: B. Tanlongo.

Il Sindaco: A. Pieri.

Osservatorio del Collegio Romano — 18 ottobre 1876.
ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	755 5	755,2	754,2	755,1
Termomet. esterno (centigrado)	16,3	24,6	23,6	16,6
Umidità relativa...	54	38	51	83
Umidità assoluta...	7,47	8,73	11,00	11,73
Anemoscopio.........	N. 8	ESE. 1	O. 15	N. 3
Stato del cielo.......	10. belliss.	10. belliss.	10. belliss.	10. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 25,0 C. = 20,0 R. | Minimo = 14,9 C. = 11,9 R.

BANCA GENERALE

ROMA — MILANO

Situazione al 30 settembre 1876

ATTIVO.

nisti saldo azioni	L.	15,000,000 —
nerario in cassa	„	753,137 88
tafoglio	„	5,909,999 42
tti pubblici { Titoli dello Stato e valori con guarentigia governativa	„	14,939,046 15
Valori diversi	„	1,298,807 79
icipazioni sopra deposito di carte pubbliche fatte con polizza	„	60,654 40
orti e Conti correnti garantiti	„	598,394 80
tecipazioni diverse	„	1,332,029 68
itori diversi	„	6,317,117 69
positi liberi	„	408,375 —
a cauzione	„	1,762,918 72
ressi passivi su conti correnti	„	273,757 —
bili	„	31,631 56
se d'impianto	„	162,203 22
oste e tasse	„	56,378 85
se di amministrazione e diverse	„	267,172 76
Totale	L.	49,171,624 92

PASSIVO.

itale sociale	L.	30,000,000 —
do di riserva	„	215,200 —
i correnti 3 % per capitali ed interessi	„	3,494,173 55
„ 3 1/2 %	„	698,639 35
„ 4 %	„	6,131,509 38
„ disponibili	„	33,069 80
tti a pagare	„	667,816 98
itori diversi	„	4,450,858 30
ositanti di depositi liberi	„	408,375 —
„ „ a cauzione	„	1,762,918 72
nisti conto dividendo	„	129,962 55
borsi imposte e spese	„	915 60
lordi dell'esercizio in corso	„	1,119,144 88
onto e saldo utili 1875	„	59,040 81
Totale	L.	49,171,624 92

Il Capo Contabile P. ASHTON. — 4898 — *Il Direttore Generale* A. ALLIEVI.

COMUNE DI NARNI

AVVISO D'ASTA.

giorno 5 del prossimo novembre, alle ore 10 antimeridiane, si terranno lici incanti in questa residenza comunale, ed innanzi al sottoscritto, per tare in separati lotti la tassa di macellazione ed i dazi governativi e nali di consumo che si riscuoteranno in questo comune, eccettuata la one Capitone, durante il triennio 1877-78-79.

due primi lotti saranno aggiudicati con qualunque numero di offerte, es- o questo il secondo esperimento che si farà sulle identiche basi.

ssuno sarà ammesso ad offrire se non avrà esibità idonea cauzione e non depositate lire 350 per ciascuno dei due primi lotti e lire 200 per il terzo. gara si aprirà sulle seguenti somme di triennale corrisposta:

lotto — Dazio sul vino, aceto, alcool e liquori, L. 46,500.

lotto — Dazio sulle carni e tassa di macellazione, L. 40,500.

lotto — Dazio sui generi di pizzicheria, sulle farine, sulle paste, sui co- li e su altri generi diversi, L. 22,500.

venuto il primo deliberamento comincierà subito a decorrere il tempo alla miglioria di vigesima, il quale scadrà col mezzodì del giorno 21 del suddetto.

tariffe ed i capitolati d'appalto sono visibili in questa segreteria co- ale.

Narni, li 17 ottobre 1876.

Il Sindaco: RAFFAELE STAME.

S. P. Q. R.

56462.

Notificazione di vigesima.

ribasso di lire 25 e cent. 50 per cento sulla somma di lire 10,058 76 ata per l'appalto dei lavori di rinnovazione del selciato nella via del- o di S. Calisto, piazza e via di S. Rufina con costruzione delle fogne ali, ebbe ieri luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso.

avverte pertanto il pubblico che il tempo utile a presentare, mediante le, le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della isoria aggiudicazione, scade al mezzodì del giorno 3 del p. f. novembre; restando tutte le condizioni espresse nella notificazione d'asta del 1° nte n. 48738.

Dal Campidoglio, li 18 ottobre 1876.

Il Segretario Generale: GIUSEPPE FALCIONI.

Strade comunali obbligatorie — *Esecuzione della legge* **30** *agosto* **1868**

COMUNE DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

Avviso.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni quindici dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria della lunghezza di metri 1276 54, che dalla provinciale Braccianese Claudia arriva al confine di Allumiere presso la Cavaccia.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare, entro il detto termine, le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Tolfa, li 12 ottobre 1876.

Il Sindaco ff.: EGIDIO RABBAI.

4844 — *Il Segretario Comunale:* EGIDIO BARGIACCHI.

SOCIETA' ROMANA
delle miniere di ferro e sue lavorazioni

Avviso.

In seguito alla proroga della Società per un nuovo trentennio decretato dall'assemblea di tutti i soci, all'effetto, che le disposizioni degli statuti sociali rispondano ai principii e norme dell'attuale legislazione, è convocata l'assemblea di tutti i soci per il 23 del corrente ottobre, alle undici antimeridiane, nella sala Dante, via della Stamperia, per le opportune deliberazioni. Il deposito delle azioni per intervenirvi, ed avere diritto a votare, dovrà essere fatto non più tardi del 22 di questo mese nell'ufficio della Società in piazza di S. Carlo a Catinari, n. 113, primo piano.

Ordine del giorno:

Modificazioni occorrenti agli statuti sociali.

Roma, 18 ottobre 1876.

Il Segretario del Consiglio Direttivo DOMENICO avv. BIGIONI.

4895

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI.

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Alessandria in data 10 aprile 1876 col n° 193 ordinale, e coi numeri 1315 di protocollo e 648 di posizione, al signor Carnevale Antonio fu Ignazio per il deposito del certificato 5 per 100, n° 63405, della rendita di lire 100, intestata al signor di Quarteri Gaetano fu Giovanni di Tortona, colla decorrenza dal 1° gennaio 1876, da detto signor Carnevale esibito per traslazione a suo favore.

Si diffida chiunque possa avere interesse che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il titolo richiesto al signor Carnevale Antonio fu Ignazio senza la esibizione della ricevuta smarrita che rimane di nessun valore.

Girgenti, 11 ottobre 1876.

4839 — *Per l'Intendente:* F. VIANTI.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avvisa essersi smarrito un mandato spedito dal Ministero di Grazia e Giustizia sotto il n° 467 a carico del capitolo n° 17 del bilancio 1875, esercizio 1875, di lire 50, a favore delle sorelle Primicile, per sussidio.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo o a farlo pervenire subito a questa Intendenza; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 459 del regolamento di Contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

A Napoli, addì 12 ottobre 1876. — 4859

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dall'8 al 14 ottobre 1876. — 4867

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	535	504	103,631 57	108,726 13
Depositi diversi	52	91	382,094 43	189,254 37
Casse affiliate { di 1ª cl. in conto corr.	»	»	1,000 »	170,000 »
Casse affiliate { di 2ª cl. idem	»	»	»	6,500 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	1,465 05
Somme	.....	.....	486,726 »	475,945 55

MUNICIPIO DI VERONA

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE

Caduto deserto l'esperimento d'asta di data odierna per la vendita del fondo in Grezzana di derivanza del legato Bentegodi dott. Marc'Ant porta a pubblica notizia, che nel giorno di giovedì 9 novembre p. v., alle ore 1 pom., avrà luogo in questa residenza municipale un secondo esperi d'asta ad estinzione di candela vergine, per la vendita del fondo suddetto sul dato di lire 40,000.

La vendita seguirà colle norme e condizioni del capitolato che appiedi si riporta.

Si farà però luogo all'aggiudicazione del fondo anche sopra offerta di un solo concorrente.

Il termine utile per la presentazione di offerte di miglioria è di giorni 15 dall'ora dell'eventuale delibera.

Si avverte che tutti gli atti relativi all'oggetto di cui trattasi, sono ostensibili a chiunque in questa Segreteria nelle ore d'ufficio.

Verona, lì 7 ottobre 1876.

Il Sindaco: G. CAMUZZONI.

Immobile da subastarsi.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	SUPERFICIE *Pert. C.*	Rendita censuaria
Fondo in Grezzana detto Cavolo, composto di		
Lavorenzia di Casa:		
Aratorio con fabbricati detto Corte Cavolo, Campetti sotto Casa, Brolo e Casàl, il tutto distinto nella mappa del comune censuario di Grezzana coi numeri 194, 197, 198, 199, 200 e 675, della complessiva superficie di . .	40 51	274 72
Aratorio detto Sabbionara, distinto nella mappa suddetta col numero 541, di	9 55	16 24
Aratorio detto Casalin e Stalle, distinto nella mappa suddetta col numero 195, di	33 39	126 70
Ronco detto il Monte del Bianchi, distinto nella mappa suddetta coi numeri 187, 633, di	17 23	43 93
Oliveto detto Negrar, col numero di mappa 2, di	5 13	12 98
Bosco ceduo forte col numero di mappa 615, di	6 93	2 77
Lavorenzia detta del Colarin:		
Fabbricati rusticali e campi annessi detti i Campetti avanti e dietro Casa, Polin, Scandolar, il Dosso, la Bassa e la Scoiara, coi numeri di mappa 188, 189, 190, 191, di	84 78	370 41
Aratorio detto Tomba, col numero di mappa 565, di	14 51	24 67

Capitolato.

1. L'asta sarà tenuta dal sindaco, o chi per esso, nel locale della residenza di questo Municipio, col sistema della candela vergine e colle norme della legge 22 aprile 1869, n. 5026 e regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

2. L'asta si aprirà sul dato di lire 40,000.

3. La vendita seguirà a corpo e non a misura senza veruna garanzia della parte subastante e con tutti i diritti e servitù sì attive che passive che vi sono inerenti.

4. Non sarà ammesso all'asta alcun offerente che non abbia prima depositato presso la stazione subastante in valuta legale il 10 per 0[0] sul dato d'asta a cauzione della propria offerta, più un altro decimo come sopra, importare approssimativo delle spese d'asta e conseguenti, salva successiva liquidazione.

5. Entro 30 giorni dalla seguita definitiva aggiudicazione, dovrà il deliberatario versare nella Cassa comunale il residuo importo a saldo dell'intero prezzo d'acquisto.

6. Entro il termine di cui sopra, dovrà l'acquirente prestarsi alla stipulazione del relativo formale contratto.

7. Il deliberatario non potrà ottenere il regolare possesso dell'immobile nè la facoltà di volturarlo in propria Ditta, se non dopo aver pienamente adempiuto a quanto si prescrive nei superiori articoli 5, 6. Quando egli abbia adempiute tutte le accennate prescrizioni otterrà anche il godimento dello stabile riferibilmente all'undici (11) novembre 1876.

8. Le pubbliche tasse od imposte di ogni sorta, i premi per le assicurazioni dagli incendi, ed ogni altro aggravio, saranno a carico del deliberatario dal detto giorno.

9. La stazione subastante si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità pei guasti e disordini che potessero eventualmente riscontrarsi nell'ente ogni differenza che si rinvenisse coi dati censuari esposti, dovendo il ratario riceverlo nello stato in cui si troverà allorchè sarà immesso ne sesso del medesimo senza qualsiasi eccezione o riserva.

10. La parte acquirente dovrà rispettare i contratti di mezzadria, corso pel fondo e ciò a tutto S. Martino 11 novembre 1877.

11. Non formano parte del lotto gli oggetti mobili, arnesi di cantina tro che si trovassero per avventura sul fondo subastato, inquantochè procede semplicemente pel terreno e caseggiati.

L'oliva proveniente dal fondo, anche se verrà raccolta dopochè l'acqu avrà ottenuto il possesso di fatto e l'utile godimento, non s'intende com nella vendita, e spetterà alla parte venditrice.

La stazione appaltante si riserva il diritto di usare delle cantine e terreni pella custodia e conservazione del vino fino a tutto agosto 1877.

12. Mancando il deliberatario in tutto od in parte all'effettuazione de samento di cui all'art. 5 nel termine perentorio ivi fissato od a qualsia delle superiori prescrizioni, il fondo sarà rivenduto a tutto suo rischio colo, con riserva di ogni altra azione in confronto dello stesso pei danni eve

13. S'intende da sè che la delibera riguarda tanto l'offerente quanto i eredi e successori, e nel caso che questa seguisse a favore di parecchi patti e condizioni stabilite nel presente capitolato s'intenderanno assu medesimi in via solidale fra loro, e saranno operativi pure solidariame che pei loro successori ed eredi.

14. Le spese tutte dell'asta, avvisi, stampati, inserzioni, bolli, regis cauzione ed altro saranno tutte ad esclusivo carico del deliberatario.

AVVISO D'INVENTARIO.

Si deduce a pubblica notizia che ad istanza della signora Maria Valenziani vedova dell'avv. Benedetto Giovenale, tanto in nome proprio che quale madre tutrice legittima dei minorenni suoi figli Giuseppe, Costanza, Angelina ed Adele Giovenale, non che del signor ingegnere Giovanni Giovenale, per gli atti del sottoscritto notaro deputato con decreto del R. pretore del terzo mandamento del giorno tredici corrente verrà compilato l'inventario legale ed estragiudicale dei beni lasciati dal suddetto defunto avvocato Benedetto Giovenale, ed avrà principio nel giorno di lunedì 23 corrente alle ore nove antimeridiane nella casa di sua ultima abitazione posta qui in Roma, via del Leone, n. 22, ultimo piano, per proseguirsi quindi, ove farà d'uopo, nelle forme di legge.

Roma, lì 18 ottobre 1876.

Dott. Ernesto Bacchetti notaio in Roma, via Metastasio, n. 9-A.

4894

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI SANT'ANGELO IN CAPOCCIA

AVVISO D'ASTA in seguito al miglioramento del ventesimo.

Appalto dei lavori per la costruzione del cimitero.

Il segretario comunale sottoscritto rende noto che, giusta il suo precedente avviso in data 12 settembre p. p., nel giorno 29 detto mese si è tenuta pubblica asta per appaltare i lavori della costruzione del cimitero, ed è risultato migliore offerente il signor Tommaso Sinibaldi, a cui è stata aggiudicata l'asta con il ribasso del 2 per 100, cioè al prezzo di lire 20,656 70, in confronto di quello di lire 21,080 30, esposte in perizia; essendosi nel tempo dei fatali presentata un'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo, a termini del regolamento sulla Contabilità generale, nel giorno primo (1°) novembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, si terrà un definitivo esperimento di asta per ottenere un ulteriore miglioramento alla offerta del ribasso del ventesimo sulla prima offerta, avvertendo che in caso di mancanza di offerenti l'asta sarà aggiudicata definitivamente, salvo la superiore approvazione, a chi ha presentato l'offerta di miglioramento del ventesimo, fermi tutti gli altri patti e condizioni riferibili all'asta stessa indicati nel primo avviso come sopra pubblicato in data 12 settembre prossimo passato.

Dalla Residenza municipale, lì 16 ottobre 1876.

Il Segretario Comunale: GIOACCHINO EUTIZI.

4900

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto, procedente es in propria specialità, in relazi a seguito della notifica per pro inserita nella *Gazzetta di Trevis* 14 giugno p. p., nn. 162 e 163, e *Gazzetta Ufficiale del Regno* 19 detto nn. 142 e 143, della sentenz logatrice dello stato di graduaz

Notifica

All'ivi nominate Ditte insinuat graduatoria delli crediti inscritti realità subastate a carico di M Da Fre di Conegliano, che con de 14 settembre 1876, n. 584, del tribu di Conegliano, fu autorizzata la no per proclami della nomina del p e dell'avviso del cancelliere, di cu ticolo 717 vigente Codice di proc civile, e che con ordinanza 25 de n. 585, il giudice delegato nob. A sandro Soranzo nominò perito pella quidazione dei crediti graduati qu ingegnere Gio. Batt. D. Tirindelli.

Conegliano, 1 ottobre 1876.

Avv. Paolo Serd

STRADE FERRATE ROMANE

NOTA delle **Cartelle** di **Obbligazioni** delle già **Società** delle **Strade Ferrate Livornesi** e **Centrale-Toscana** e **Asciano Grosseto** estratte e rimaste **prescritte,** in ordine ai respettivi decreti dei 10 febbraio 1860, 13 maggio e 2 dicembre 1861, 2 marzo 1862, 4 gennaio 1863 e 31 gennaio 1864.

DATA della estrazione	FERROVIE LIVORNESI						FERROVIA CENTRALE-TOSCANA E ASCIANO-GROSSETO		
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D, ossia D_1	Serie D_2	Imprestito 1860	Serie A	Serie B	Serie C
1864. Novembre 15	—	—	2168 68071	14686 41130	155705	—	—	—	—
1865. » 23	—	—	5121 56704	2134 7832 28636 39506 51089 56758 69832 73195 98740	147623 189265 200273 212488 225673	—	—	—	—
» Dicembre 14	—	—	—	—	—	—	11163 1564	4035 12201	13356 20516 35521
1866. Novembre 8	—	—	—	—	—	—			
» » 20	—	—	1151 4290 6030 10540 12497 69479	10052 28011 50470 56891 57930 69804	113118 138310 141845 172729 182190 197762	—	—	—	—
1867. Gennaio 25	—	—	—	—	—	2875	—	—	—
» Novembre 21	11027	—	526 6723 9269 13178 22778 39377 67676	6840 48169 74246	145856 162799 165802 165860	—	—	—	—
1868. Gennaio 30	—	—	—	—	—	9768	—	—	—
» Ottobre 12	—	—	—	—	—	—	11272	20705	3706
» Novembre 24	—	—	22537 43571 50177 51846 57411	3912 11915 24388 35175 46978 66056 72429 73587 78363 78386 81580 81966 84059 89710 89726	114305 120916 137805 148090 162280 181057 182992 183519 186330 218790	—	—	—	—
1869. Settembre 30	17798	3326 5732 6823	7589 9684 10215 16496 20873 39960 54065	22205 37109 39188 57773 59701 67888 81588 89508 94511 95825 99223 99421	112760 116183 130158 140600 143041 145410 169802 169855 173692 186382 186574 190396 200208 213028 227660	—	6046	13119 31703 33928	—
» Dicembre 17	—	—	—	—	—	2671 11236 14817	—	—	—
1870. Settembre 29	3816 3871	3314	68524 68537	—	—	—	—	18285	—

N. B. Le Cartelle di Obbligazioni SS. FF. Livornesi, Serie D, ossia D_1, numero 41036, Serie D_2, numeri 133802, 210110, e Centrale-Toscana e Asciano-Grosseto Serie A numero 11536, Serie B numero 24556 e 31036, Serie C numero 10519 estratte li 18 settembre 1871, vanno a prescriversi col 1° gennaio 1877, e quella SS. FF. Livornesi Imprestito 1860, numero 16199, estratta nello stesso giorno, col 1° marzo 1877.

Firenze, 17 ottobre 1876.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO.

4889

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

AVVISO D'INCANTI.

Per disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale delle opere idrauliche, si dovrà nel dì 6 dell'entrante mese di novembre, alle ore 12 meridiane, procedere nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo dell'estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento, approvato con R. decreto dei 4 settembre 1870, n. 5852, sulla Contabilità generale dello Stato, per lo

Affitto a coltura dello insieme delle terre demaniali del già lago d'Agnano, cioè tanto quelle emerse o colmate dopo il prosciugamento, quanto le antiche gronde di esso, e che formano la superficie unita di ettari 1[illegible]0,0315, *cioè ettari* 92,4020 *per le prime, ed ettari* 37,6295 *per le seconde.*

1. A base dell'affitto starà il capitolato speciale, in aggiunta a quello a stampa per lo affitto dei beni rustici dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e Tasse, compilato dall'uffizio speciale di bonificazioni a dì 23 giugno 1876, e relativo foglio di modificazioni del dì 9 agosto detto anno. Dei quali atti, superiormente approvati, potrà ognuno prendere visione in tutti i giorni ed ore consueti presso l'ufficio di questa Prefettura.

2. L'affitto avrà il suo cominciamento col giorno 1° gennaio 1877, e durerà per anni quattro continui e forzosi. Siccome però pende causa tra la pubblica Amministrazione ed il signor Domenico Martuscelli, rimane espressamente dichiarato, che qualora in detta causa l'Amministrazione rimanesse soccombente, l'affitto dovrà ritenersi *de jure* sciolto non appena le verrà notificata la sentenza esecutiva, che ordinasse la restituzione delle terre al signor Domenico Martuscelli;

3. Lo estaglio annuo complessivo, su cui verrà aperto l'incanto, salvo l'aumento, è fissato a lire 20,000, che sarà dall'affittuario versato nelle Casse dello Stato, nelle epoche a determinarsi nel contratto;

4. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno esibire:

a) Certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente; e

b) Quietanza della Tesoreria provinciale di Napoli, comprovante il deposito di lire 2000, a titolo di cauzione provvisoria, che sarà restituita dopo l'incanto, ad eccezione di quella spettante all'aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto, a guarentigia del quale dovrà prestare la cauzione nei modi indicati dagli articoli 8, 9 e 10 del capitolato a stampa;

5. Il verbale di consegna del fondo al fittuario sarà redatto da un ufficiale dell'Intendenza di Finanza e da un ingegnere dell'ufficio speciale di Bonificamento, nel quale verbale oltre tutto quello che riguarda il latifondo, verranno descritte e consegnate tutte le opere, canali, argini, fossi, ponticelli e piantagioni ivi esistenti per la seguita bonificazione di Agnano, ad eccezione del solo canale in galleria, e dell'opera di difesa alla foce nel mare. Il fittaiuolo dovrà gelosamente custodire il tutto ed eseguirvi i lavori necessari per la conservazione e mantenimento nello stato in cui verrà consegnato;

6. Per l'adempimento di tali obblighi, cioè del mantenimento dei canali, fossi, ecc., ecc., oltre alla cauzione di cui agli articoli 8, 9 e 10 del capitolato generale a stampa, il fittuario dovrà dare una speciale cauzione di lire 5000, in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, fruttifera a di lui favore, ma vincolata all'oggetto, siccome è detto nell'art. 4 del capitolato speciale;

7. In previsione di qualsiasi evento di rescissione del contratto di fitto nel caso che le terre in parola, come è detto all'art. 1 del capitolato speciale, si debbano per sentenza esecutiva del magistrato consegnare al signor Martuscelli prima che il frutto abbia termine, il fittuario, rescindendosi il contratto, avrà diritto ad essere dall'Amministrazione contraente bonificato lo estaglio di fitto dall'anno colonico in corso; e per di più rimborsato delle spese di coltura ed altro nel modo indicato dall'art. 9 del ripetuto capitolato;

8. Al contrario è riserbata la Ministeriale approvazione;

9. Tutte le spese degli incanti, del contratto, e delle copie di esso, non che le tasse di registro e di concessione governativa, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno ad esclusivo carico dell'affittuario; il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 800;

10. Il termine utile a poter produrre, nell'ufficio di questa Prefettura, offerte di aumento non inferiore al ventesimo del canone di aggiudicazione, è fermato a giorni 15 da quello del primo deliberamento; i quali scaderanno a dì 21 dello stesso mese di novembre, alle ore 12 meridiane precise.

Napoli, 16 ottobre 1876.

Il Segretario Capo dell'Ufficio contrattuale
FRANCESCO COLLETTA.

4392

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

38ª SETTIMANA — Dal 17 al 23 settembre 1876. 4757

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	DIVISIONE PER CATEGORIA						Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE		
	Prodotti della Settimana.							
1876	204,389 79	5,930 24	44,761 69	182,858 62	2,067 01	440,007 35	1,446 00	304 29
1875	181,728 50	5,202 99	36,296 60	153,307 06	1,816 46	378,351 61	1,446 00	261 65
Differenze 1876	+ 22,661 29	+ 727 25	+ 8,465 09	+ 29,551 56	+ 250 55	+ 61,655 74	»	+ 42 64
	Dal 1° Gennaio.							
1876	7,167,196 29	221,791 36	1,590,639 57	5,682,817 92	79,371 69	14,741,816 83	1,446 00	10,194 89
1875	7,659,827 02	266,861 22	1,654,241 49	5,568,330 97	80,811 04	15,230,071 74	1,423 53	10,698 81
Differenze 1876	— 492,630 73	— 45,069 86	— 63,601 92	+ 114,486 95	— 1,439 35	— 488,254 91	+ 22 47	— 503 92

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1876	74,533 71	1,965 93	8,047 61	45,237 89	1,402 47	131,237 61	1,001 00	131 11
1875	61,865 06	1,511 04	5,818 89	35,547 36	782 70	105,525 05	833 00	126 68
Differenze 1876	+ 12,668 65	+ 454 89	+ 2,228 72	+ 9,740 53	+ 619 77	+ 25,712 56	+ 168 00	+ 4 43
	Dal 1° Gennaio.							
1876	2,272,640 62	58,050 34	315,623 04	1,521,450 08	60,148 61	4,227,912 69	984 30	4,295 35
1875	1,968,623 35	42,566 96	263,997 95	1,370,824 87	52,204 94	3,698,218 07	793 45	4,660 93
Differenze 1876	+ 304,017 27	+ 15,483 38	+ 51,625 09	+ 150,625 21	+ 7,943 67	+ 529,694 62	+ 190 85	— 365 58

ISTITUTO CONVITTO CANDELLERO

Torino, via Saluzzo, 33

ANNO XXXII

Col 2 novembre ricomincia la preparazione agl'Istituti militari. 4578

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

In base all'art. 39 della legge notarile 25 luglio 1876, nº 2786, il sottoscritto presentò alla cancelleria del locale R. tribunale civile e correzionale domanda diretta ad ottenere che la cauzione per il di lui esercizio di notaio, costituita in rendita 5 per 0[0, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia coi due certificati a lui intestati in data di Milano 18 settembre 1862, nº 14341, per L. 125, e 12 agosto 1867, nº 50645, per L. 580, venga ridotta a sole L. 500, massimo prescritto dall'art. 17 della legge stessa, e ciò deduce a pubblica notizia in obbedienza al decreto 5 luglio 1876, numero 635 dello stesso R. tribunale civile e correzionale.

Milano, li 12 ottobre 1876.

Avv. DANIELE LISSONI
4881 Notaio in Milano.

SOCIETÀ ANONIMA delle Miniere di Ferro di Stazzema

Il sottoscritto fa noto che a tenore di quanto fu deliberato nell'adunanza consiliare del dì 11 ottobre corrente, gli azionisti sono invitati a versare il 9º ventesimo in lire italiane quarantadue (42) per azione il dì 30 di questo mese stesso (ottobre) o prima del detto giorno, nelle mani del signor Francesco Bargellini (cassiere) alla tipografia dell'Ancôra, via delle Terme, nº 23, in Siena.

Siena, il 12 ottobre 1876.

4820 Per il Consiglio: Avv. ETTORE TOCI Segretario.

AVVISO. 4903

A richiesta del Banco di Napoli, sede di Roma, e per esso il suo direttore comm. Vincenzo Cuciniello, domiciliato via della Mercede, num. 11, io Ignazio Baldazzi, usciere del tribunale di commercio di Roma, ho notificato un protesto del notaro Mandolesi, in data 4 corrente, alli signori E. De Angelis e C.i, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, per cambiale di lire 580, accettata da Giuseppe Amori a favore delli signori E. De Angelis e C.i, che fu girata al barone Nisco, e da questi al Banco istante.

Roma, 18 ottobre 1876.

L'usciere IGNAZIO BALDAZZI.

AVVISO. 4904

A richiesta del Banco di Napoli, sede di Roma, e per esso il suo direttore comm. Vincenzo Cuciniello, domiciliato in via della Mercede, n 11, io Ignazio Baldazzi, usciere del tribunale di commercio di Roma, ho notificato alli signori E. De Angelis e C.i, d'ignoto domicilio, un protesto del notaro Mandolesi in Roma, elevato il giorno 7 corrente, per biglietto all'ordine di lire 1000, accettato da Giuseppe Amori a favore di E. De Angelis e C.i, che lo girò al barone Nisco, e da questi al Banco instante.

Roma, li 18 ottobre 1876.

L'usciere IGNAZIO BALDAZZI.

AVVISO.

Ad istanza della signora Carlotta Fauvet, anche come erede della sorella Roberta, domiciliata in Roma, ed elettivamente in via dell'Impresa, num. 11, presso lo studio legale del procuratore signor Saverio Catini,

Io sottoscritto Vincenzo Vespasiani usciere del tribunale civile e correzionale di Roma ho notificato, a mente degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile, ai signori Palmira Rosati in Gozzi e Nicola Gozzi di lei marito, domiciliati in Nizza (Francia), che la istante nel nome, ecc., ha depositato nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 6935 65, prezzo residuale della bottega posta in Roma, via delle Croce, n. 17, segnata in mappa n. 898 sub. 2, espropriata in danno della signora Palmira Rosati erede testamentaria di Teresa Gajolini.

4886 VINCENZO VESPASIANI usciere.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza della ditta G. Dellaizetti e Compagni, e per essa il sig. Romolo Ranaldi gestore,

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che nell'udienza che si terrà innanzi la 1ª sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 18 novembre 1876 si procederà alla vendita giudiziale forzata dello immobile qui appresso descritto di cui i signori Guglielmo, Giovanni e Maria Canori Focardi, coeredi e figli del fu Filippo, Domenico De Petris tutore della minorenne Giuseppa Canori Focardi figlia e coerede come sopra, domiciliata in Roma, non che Anna Canori Focardi figlia e coerede suddetta, domiciliata in Lione (Francia) nel monastero del S. Cuore De La Ferrandière, Villombone, ed il sig. Enrico Tosti nella qualità di amministratore del suddetto patrimonio ne vennero espropriati.

Casa sita in Roma in via dei Coronari n. 243, via S. Appollinare n. 1 e 2 e Piazza di Tor Sanguigna nn. 4 al 7, e vicolo dei Tre Archi n. 9, segnata in mappa, rione V, nn. 155, 156 e 161.

La vendita del suddescritto fondo si eseguirà in un sol lotto, e l'incanto si aprirà sul prezzo di stima ribassato di sei decimi consecutivi, cioè su lire 150,201 99.

4885 VINCENZO VESPASIANI usc.

AVVISO.

Ecc.mo signor Presidente del Tribunale civile di Roma,

La ditta bancaria Marignoli e Tomassini, rappresentata dal sig. Pietro Tomassini, è creditrice del signor Angelo Quattrocchi con sentenza resa li... e pubblicata li 8 agosto 1876 dal pretore del terzo mandamento di Roma. In forza di questa sentenza fu trasmesso al debitore precetto immobiliare per la subasta della casa in via Tomacelli in Roma, numeri 149 e 150, e via del Grottino, numeri 7 ed 8.

Essendo decorso il termine di giorni 30 senza effetto, il sottoscritto procuratore della istante, a senso dell'articolo 664 Codice di procedura civile, fa istanza affinchè voglia deputare un perito architetto per la stima del suddetto fondo.

4888 PIETRO avv. CAVI proc.

AVVISO. 488[illegible]

(1ª *pubblicazione*).

A sensi dell'art. 38 della legge notarile si notifica che, per la ottenuta traslocazione a Milano, il dottor Giuseppe Sfondrini, già notaio di Bereguardo, ha presentato alla cancelleria del tribunale di Pavia la domanda di svincolo del certificato del Debito Pubblico Italiano a lui intestato n. 59391 nero e n. 175991 rosso, della rendita di lire 150, che fu ipotecato a garanzia dell'esercizio notarile, per parte del titolare, alla residenza di Bereguardo.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.